

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2005

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comuni di: Borghetto d'Arroscia, Pieve di Teco, Ranzo e Vessalico.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNT;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104

del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003, del 17 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004, del 17 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2004, del 29 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 21 dicembre 2004, del 13 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005, del 14 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005, del 24 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2005, del 29 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2005, del 7 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2005 e del 20 maggio 2005 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Viste le lettere dei sindaci dei comuni di: Borghetto d'Arroschia, Pieve di Teco, Ranzo e Vessalico, tutti in provincia di Imperia, protocolli rispettivamente n. 1195 del 12 aprile 2005, n. 2222 del 21 aprile 2005, n. 1030 del 16 aprile 2005 e n. 518 del 13 aprile 2005 con le quali nel trasmettere una relazione geomorfologia e ambientale della valle del corso del torrente Arroschia, in provincia di Imperia, a firma di un tecnico abilitato, nonche' i dati climatici, aggiornati al 31 dicembre 2004, rilevati nelle centraline gestite dal Centro meteo idrologico della regione Liguria-ARPAL, e le attestazioni relative ai periodi di accensione degli impianti di riscaldamento ed alla distribuzione degli abitanti dei singoli comuni sui rispettivi territori e nelle frazioni poste a quote piu' elevate di ciascun capoluogo, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione di tutti e quattro i comuni alla zona climatica D;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con note protocolli rispettivamente: ENEA/UDA Sisten/2005/27955, ENEA/UDA

Sisten/2005/27964, ENEA/LTDA Sisten/2005/27957, e ENEA/UDA Sisten/2005/27961, tutte in data 29 aprile 2005, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire ai comuni di: Borghetto d'Arroscia, Pieve di Teco, Ranzo e Vessalico e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, ai comuni di: Borghetto d'Arroscia, Pieve di Teco, Ranzo e Vessalico vanno attribuiti rispettivamente i gradi-giorno: 2153, 2290, 2103 e 2220 e va modificata per tutti e quattro i comuni la relativa zona climatica da D ad E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di Borghetto d'Arroscia, Pieve di Teco, Ranzo e Vessalico, tutti in provincia di Imperia, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
--	--	--	--	--
IM	E	2153	155	Borghetto d'Arroscia
IM	E	2290	240	Pieve di Teco
IM	E	2103	124	Ranzo
IM	E	2220	192	Vessalico

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2005

Il Ministro: Scajola